

Roma, 11 marzo 2019

procura.regionale.lazio@corteconti.it
segr.procura.regionale.lazio@corteconti.it

Spett.le
Corte dei Conti Regione Lazio
Via A. Baiamonti, 25
00195 Roma

andrea.lupi@corteconti.it

c.a. Ill.mo Sig.
Procuratore Capo Regionale
Dott. Andrea Lupi

ilministroascolta@giustizia.it
segreteria.capogabinetto@giustizia.it
protocollo.gabinetto@giustizia.it

Spett.le
e p.c. Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma

c.a. Ill.mo Sig.
Ministro della Giustizia
On. Alfonso Buonafede

Oggetto: denuncia di danno erariale derivante da omessa irrogazione di sanzione.

Illustrissimo Procuratore Regionale del Lazio,

mi rivolgo a Lei e al Ministro della Giustizia, altro destinatario della presente missiva, nella mia qualità di rappresentante della ASS.I.O.M. - Associazione Italiana degli Organismi di Mediazione, con l'intento di segnalare alle SS.LL. come ritengo mio preciso dovere condotte plurime e reiterate causative di danno alla casse dello Stato.

Mi riferisco alla generalizzata mancata applicazione della norma di cui all'art. 8, comma 4-bis del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28, (legge istitutiva della mediazione civile obbligatoria) secondo cui in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, *"il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio"*.

Ebbene, nonostante la chiarezza del tenore letterale della norma, la cui *ratio* è evidentemente quella di incoraggiare la partecipazione delle parti ad un procedimento alternativo al giudizio

ASS.I.O.M.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

ordinario a fini deflattivi, emerge sulla base della casistica in nostro possesso come la disposizione non venga quasi mai applicata, pur ricorrendone i presupposti, con ciò provocandosi un danno erariale sia per la mancata acquisizione di entrate certe liquidi ed esigibili di pertinenza dello Stato sia perché a causa della mancata applicazione della norma ad essere frustrata o comunque compromessa la finalità deflattiva di interesse pubblico sottesa alla mediazione obbligatoria.

Per quel che attiene al solo danno patrimoniale da mancata acquisizione di entrate, il nostro Centro Studi, sulla base dei dati forniti dal Ministero della Giustizia, ha calcolato una **mancata entrata per le casse dello Stato nell'anno 2017 per circa 20.500.000,00 €.**

Tanto ho ritenuto dover rappresentare alle SSSL per l'esercizio delle prerogative di rispettiva competenza dichiarandomi sin d'ora disposto ad essere ascoltato per eventuali chiarimenti nonché a produrre documentazione a conforto dei fatti come sopra rappresentati.

Distinti saluti.

Avv. Giovanni Giangreco Marotta
Presidente dell'ASS.I.O.M.

